

PROCEDURA APERTA : “*APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – FAVARO VENETO AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA*”

CHIARIMENTO N. 7 DEL 21/01/2011

In riferimento alla procedura in oggetto una ditta ha formulato la seguente richiesta di chiarimento che si riporta di seguito nella sua totalità unitamente alla relativa risposta.

Domanda: “Riferimento: Disciplinare di gara, art. 9.3 – Plico n. 3 – Offerta economica – pag 24 “Giustificazioni”: Al punto “Giustificazioni”, del richiamato documento, viene indicato di inserire già in sede di gara nel “Plico n. 3” – busta economica – le “Giustificazioni; tutti i soggetti offerenti dovranno inserire inoltre nella busta economica informative-dati che ritengono utili ai fini della giustificazione del/i prezzo/i offerto/iomissis”.

Essendo stato abrogato dall’art. 4-quater, comma 1, lettera b) Legge n. 102 del 2009, il comma 5 dell’art. 86 del codice degli Appalti_” D.Lgs. 163/2006 per quanto concerne la presentazione dei giustificativi d’offerta in sede di gara, si chiede conferma a questa spettabile Amministrazione conferma che le “giustificazioni degli elementi costituenti l’offerta “ potranno essere presentati a seguito dell’individuazione di eventuali offerte anomale e non già in sede di presentazione dei plichi d’offerta. “

Risposta: In merito alla voce “giustificazioni” di cui alla pagina 24 del disciplinare di gara, si precisa che la richiesta dell’inserimento nell’offerta di gara di informative-dati, che i concorrenti ritenessero utili ai fini della giustificazione del/i prezzo/i offerto, è facoltativa e può essere utile per eventuali successive verifiche. Conseguentemente, nel caso in cui il concorrente non intenda in questa fase dare giustificazioni, sarà comunque ammesso alla procedura di gara in quanto non esiste alcun obbligo.

Il R.U.P.
ing Girolamo Strano